

	COMUNE DI POGLIANO MILANESE CODICE ENTE 11064	G.C.	53	12-04-2012
	Approvazione Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona previsto dalla Legge Regionale 12.03.2008 n. 3.			

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

L'anno **Duemiladodici** addì **Dodici** del mese di **Aprile** alle ore **12:00**,
nella Residenza Municipale,

Eseguito l'appello,

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
MAGISTRELLI VINCENZO	SINDACO	SI
MARIANI CLAUDIO	ASSESSORE	SI
RANIERI GIOVANNI BATTISTA	ASSESSORE	NO
LAVANGA CARMINE	ASSESSORE	SI
RISI ANNAROSA	ASSESSORE	SI
CARNOVALI FLAVIO	ASSESSORE	NO

TOTALE PRESENTI: 4

TOTALE ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Dr. NOTARIANNI GIULIO, SEGRETARIO GENERALE del Comune.

Il Dr. MAGISTRELLI VINCENZO nella sua qualità di SINDACO

assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Richiamati:

- o La Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 e in particolare l'art. 18 che definisce il Piano di Zona quale strumento della programmazione in ambito locale della rete di offerta sociale e stabilisce al comma 7 dello stesso articolo che l'accordo di programma è lo strumento tecnico giuridico attraverso il quale i Comuni e l'ASL provvedono all'attuazione del Piano di Zona;
- o La Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- o Il D.Lgs. 267/2000 "testo unico sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce ai Comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore dei servizi alla persona e alla comunità, prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata, e in particolare all'art 34 disciplina lo strumento tecnico giuridico dell'accordo di programma, così come attuato nel presente atto;
- o La Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- o Il DPR 3 maggio 2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003" emanato ai sensi della legge 328/2000;
- o La D.G.R. n. 56 del 28 settembre 2010 "Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura" (PRS) approvato con D.G.R. 30 giugno 2010 n. 164 che evidenzia la necessità di concepire politiche di welfare che realizzino in forma compiuta un sistema di rete territoriale in grado di incontrare la famiglia, cogliere le esigenze e risponderci in tempi brevi, in modo trasversale ed integrato;
- o La Legge Regionale 11 Luglio 1997, n. 31 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali";
- o La Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 " Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)" che prevede l'esercizio da parte dei Comuni di tutte le funzioni progettuali e gestionali dei servizi sociali, svolte adottando a livello territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, anche tramite associazioni intercomunali;
- o La DGR 7797 del 30.07.08 "rete dei servizi alla persona in ambito sociale socio – sanitario. Istituzione del tavolo di consultazione dei soggetti del terzo settore (art. 11 comma 1m della LR 3/08)"
- o La DGR VIII/6398 del 27/12/2007 "Ripartizione delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali anno 2007 in applicazione della L. 328/00. Modifica ed integrazione della DGR n. 5223/07";
- o La DGR VIII/8550 del 03/12/2008 "Ripartizione delle risorse regionali per i servizi e gli interventi sociali per l'anno 2008";
- o La DGR. VII/0462 del 13 marzo 2002 "Piano Socio sanitario Regionale 2002-2004";
- o La D.G.R. n. VIII/257 del 26 ottobre 2006 "piano socio sanitario Regionale 2007-2009";
- o La D.G.R. n. 88 del 17 novembre 2010 "Piano socio sanitario Regionale 2010-2014";
- o La D.G.R. n. 937 del 1 dicembre 2010 "Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Sanitario regionale per l'esercizio 2011", che evidenzia come l'Accordo di Programma per l'attivazione nel Piano di Zona sia lo strumento attraverso il quale l'ASL e i Comuni sono chiamati a rispondere in modo integrato a temi quali l'accesso ai servizi e l'integrazione tra politiche sociosanitarie e sociali;
- o La D.G.R. n. 2633 del 6 dicembre 2011 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario regionale per l'esercizio 2012 di concerto con l'Assessore Boscagli" che evidenzia il ruolo di regia della ASL nella nuova programmazione ponendo l'accento sugli obiettivi da perseguire in modo partecipato;
- o La D.G.R. n. 381 del 5 agosto 2010 "Determinazioni in ordine al recepimento e all'attuazione dell'intesa sottoscritta il 20/04/2010 tra Governo, Regione, Province Autonome di Trento e Bolzano, ANCI, UPI e UNCEM per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" con il quale Regione Lombardia declina specifici interventi da attuare in tema di conciliazione;
- o La D.G.R. n. 1576 del 20 aprile 2011 "Determinazione in ordine all'attuazione del Piano Regionale per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro – ex D.G.R. 381/2010 (di concerto con gli Assessori Rossoni e Gibelli)" che approva le linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi contenuti nel programma regionale, di cui alla D.G.R. n. 381/2010 da realizzare in via sperimentale;
- o L'Accordo di collaborazione per la realizzazione della rete territoriale per la conciliazione di Milano, sottoscritto in data 7 luglio 2011;
- o La D.G.R. n. 2505 del 16 novembre 2011 "Approvazione documento Un welfare della sostenibilità e della conoscenza – linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012-21014";
- o La D.G.R. n. 3058 del 28 febbraio 2012 "Definizioni degli obiettivi aziendali di interesse regionale dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e AREU per l'anno 2012 nonché delle modalità di valutazione del loro raggiungimento di concerto con l'Assessore Boscagli" che in riferimento all'obiettivo 1 "Rispetto delle regole di sistema con riferimento all'ambito socio sanitario e

sociale” prevede quale risultato atteso “l’attivazione il coordinamento e la partecipazione ai processi finalizzati alla definizione della nuova programmazione territoriale”;

- Visto l’atto di intesa tra la Provincia di Milano e l’ambito territoriale del Rhodense;

Premesso che

- la legge 328/ dell’8 novembre 2000 all’art.28 specifica che il Governo predispone ogni tre anni il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali e che le Regioni adottano il Piano Regionale degli interventi e di servizi sociali, provvedendo in particolare all’integrazione socio sanitaria in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario regionale, nonché al coordinamento delle politiche dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro;
- la legge regionale 3/2008:
 - all’art 11 definisce che la Regione svolge funzioni di indirizzo per la programmazione della rete delle unità di offerta sociali, promuove la programmazione partecipata a livello comunale, disciplina il riparto e l’impiego delle risorse finanziarie confluite nel Fondo regionale di parte corrente per le unità di offerta sociali e nel Fondo regionale per gli investimenti;
 - all’art 12 stabilisce che le Provincie concorrono alla programmazione ed alla realizzazione della rete delle unità di offerta sociale sia istituendo osservatori territoriali di conoscenza dei fenomeni sociali sia sostenendo, nel quadro della programmazione regionale, la realizzazione, compatibilmente con le proprie risorse, di investimenti e interventi innovativi per le unità di offerta sociali d’intesa con i comuni interessati;
 - all’art 13 stabilisce che i comuni singoli o associati sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità di offerta sociali nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti della Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti cui all’art 3 della medesima legge regionale;
 - all’art 14 stabilisce che le ASL sia gestiscono i flussi informativi a supporto dell’attività di programmazione comunale e regionale sia collaborano con i comuni nella programmazione della rete locale delle unità di offerta;
 - all’art 17 definisce che il Piano sociosanitario regionale definisce, secondo il disposto della legge 328/00, i livelli uniformi delle prestazioni sociali, le modalità di attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi per la non autosufficienza e ne individua le risorse, anche mediante l’istituzione di un apposito fondo;
 - all’art 18 stabilisce che lo strumento di programmazione in ambito locale della rete delle unità di offerta sociale è il Piano di Zona che, redatto dai Comuni dell’Ambito territoriale, definisce modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione; prevede altresì che il Piano di Zona attua l’integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete d’offerta sociosanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto del sistema della sanità, dell’istruzione e della formazione ed alle politiche del lavoro e della casa.

Ricordato che la realizzazione delle azioni previste dal piano di zona è subordinata alla stipula di accordi di programma così come regolati dall’art. 34 del D.Lgs. 267/2000.

Considerato che il presente accordo di programma è lo strumento con il quale i comuni in oggetto provvedono all’attuazione del piano di zona, coordinando i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto coinvolto nonché la struttura organizzativa e funzionale necessaria per la regolare attuazione degli interventi previsti dal piano di zona.

Esaminata la proposta di accordo di programma che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1);

Esaminata la bozza di piano di zona richiamata nel predetto accordo di programma (ALL. 2);

Preso atto che l’assemblea dei Sindaci dei Comuni del rhodense ha designato quale Ente capofila del presente accordo il Comune di Rho;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del CC n. 32 del 20.07.2005;

Visto l’art. 48 del dlgs. N. 267 del 18.8.2000;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) di approvare e fare proprie le motivazioni esposte in premessa;
- 2) di approvare l'allegato schema di accordo di programma fra i comuni in oggetto, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che l'accordo di programma sarà sottoscritto dal Sindaco ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000;
- 4) di dare atto che il Piano di Zona, per la realizzazione del quale è stipulato il presente accordo di programma, è approvato mediante deliberazione dei CC dei comuni in oggetto ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
- 5) Di dare atto che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (All. 3).

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza,
a voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. L.vo 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

SINDACO
f.to Dr. Vincenzo Magistrelli

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Giulio Notarianni

PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Artt. 124 e 125 T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Dispongo che la presente venga pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 23-04-2012 al 08-05-2012

Della adozione della presente viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari sotto la data del
primo giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Giulio Notarianni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente diventerà esecutiva il 03-05-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Giulio Notarianni